



COMUNE DI RONZO-CHIENIS

Provincia di Trento

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 126

OGGETTO: Nomina della Commissione edilizia (C.E.C.) della gestione associata tra i Comuni di Brentonico e Ronzo-Chienis, mediante la Comunità della Vallagarina. Presa d'atto.

L'anno **duemiladiciassette** addì **trenta** del mese di **novembre** ad ore 19.00,

30 novembre 2017

nella sala riunioni a seguito di regolari avvisi recapitati a termini di legge, è stata convocata la Giunta comunale.

Presenti i Signori:

1. BENEDETTI PIERA
2. BENEDETTI OSCAR
3. BENONI MORIS
4. BENEDETTI ELENA

Assenti

giust. ing.

Assiste il Segretario Comunale
dott.ssa Federica Bortolin

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, la sig. ra **Benedetti Piera**, nella sua qualità di **Sindaca**, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.


Relazione di pubblicazione

Il presente verbale è pubblicato all'Albo Comunale il

04 dicembre 2017

ove rimarrà esposta
per 10 giorni consecutivi

IL SEGRETARIO COMUNALE
dott.ssa Federica Bortolin



Deliberazione della Giunta comunale n. 126 del 30.11.2017.

OGGETTO: Nomina della Commissione edilizia d'ambito (C.E.C.) della gestione associata tra i Comuni di Brentonico e Ronzo-Chienis, mediante la Comunità della Vallagarina. Presa d'atto.

Relazione.

La legge provinciale n. 12 di data 13 novembre 2014 ha modificato la legge provinciale di riforma istituzionale n.3 del 2006 individuando un nuovo assetto dei rapporti istituzionali con l'obiettivo di valorizzare le peculiarità locali, semplificare il quadro istituzionale con la revisione degli organi delle Comunità e la riorganizzazione dei Comuni.

Il nuovo articolo 9 bis della L.P. n.3 del 16 giugno 2006, introdotto con la L.P. n.12 del 13 novembre 2014, ha rivisto la disciplina delle gestioni associate obbligatorie che sono passate da un livello di Comunità ad un livello di ambito associativo tra Comuni di dimensioni pari ad almeno 5000 abitanti, salvo deroghe se il territorio è caratterizzato da eccezionali particolarità geografiche o turistiche, o nel caso in cui le amministrazioni avviano processi di fusione.

Le gestioni associate devono riguardare i compiti e le attività indicati nella tabella B allegata alla L.P. n.3 del 2006 ed in particolare la segreteria generale, personale, organizzazione, gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato, controllo di gestione, gestione delle entrate tributarie, servizi fiscali, gestione dei beni demaniali e patrimoniali, ufficio tecnico, urbanistica e gestione del territorio, anagrafe, stato civile, elettorale, leva e servizio statistico, servizi relativi al commercio e altri servizi generali.

Il comma 3 del citato articolo 9 bis aveva fissato il termine del 10 novembre 2015 entro il quale la Giunta provinciale, d'intesa con il Consiglio delle autonomie locali, doveva individuare gli ambiti associativi, definendo per ciascun ambito gli obiettivi di riduzione della spesa da raggiungere entro tre anni dalla costituzione della forma collaborativa. Con tale provvedimento la Provincia era chiamata anche a stabilire il termine per la stipula delle convenzioni di costituzione delle gestioni associate.

Con deliberazione n.1952 di data 9 novembre 2015 la Giunta provinciale ha stabilito gli ambiti territoriali (allegato 1), indicato le funzioni da gestire in forma associata e l'obiettivo in termini di efficientamento da raggiungere entro il 31 luglio 2019.

L'allegato 2 ha previsto i criteri e le modalità di svolgimento dei servizi associati obbligatori. In particolare, la Giunta provinciale ha stabilito che le gestioni associate sono svolte mediante l'approvazione e la conseguente sottoscrizione di convenzioni stipulate ai sensi dell'articolo 59 del T.U. dell'ordinamento dei Comuni della Regione Trentino Alto Adige ed ha imposto i termini entro i quali dare avvio al percorso di aggregazione.

Le Amministrazioni comunali di Ronzo-Chienis e Brentonico hanno tra loro sottoscritto le convenzioni obbligatorie per le gestioni associate di tutte le funzioni di competenza dei Comuni, con la sola esclusione delle materie già interessate da gestioni associate con ambiti territoriali non perfettamente coincidenti (polizia locale, servizio di vigilanza boschiva, organizzazione delle procedure di realizzazione di opere o di acquisti di beni e forniture) o perché i due Comuni hanno deciso di comune accordo di gestire per il tramite della Comunità territorialmente competente ai sensi dell'articolo 9 bis della L.P. 3/2006, compiti e attività da svolgere in modo omogeneo nell'intero territorio.

Con deliberazione del Consiglio comunale n. 8 del 29.05.2017 è stato approvato lo schema di convenzione per la gestione associata del Servizio urbanistica e gestione del territorio con avvalimento della Comunità della Vallagarina. La relativa convenzione è stata sottoscritta il 30.05.2017.

Successivamente, con deliberazione del Consiglio comunale n. 16 del 31.07.2017, è stato approvato lo schema di convenzione per la gestione in forma associata dell'Ufficio tecnico e gestione dei beni demaniali e patrimoniali, con avvalimento della Comunità, limitatamente alla funzione dell'edilizia privata. La convenzione è stata sottoscritta il 18.08.2017.

L'art. 9 comma 1 della L.P. n. 15/2015 e ss.mm. prevede che *"I comuni istituiscono la commissione edilizia comunale (CEC), quale organo tecnico-consultivo in materia edilizia. Il regolamento edilizio, fatte salve le previsioni espressamente dettate da questa legge, ne determina la composizione, le modalità di funzionamento e individua gli interventi di trasformazione edilizia e urbanistica soggetti al suo parere. La CEC esercita l'attività di consulenza tecnica con particolare attenzione al tema della qualità architettonica degli interventi, verificandone la coerenza con i caratteri del contesto in cui sono collocati"*.

Ai sensi dell'art. 9, comma 6, della L.P. 15/2015 e s.m. *"Nella gestione associata delle funzioni i comuni istituiscono un'unica CEC. La commissione è nominata dal comune d'ambito di maggiori dimensioni demografiche, di concerto con gli altri comuni della gestione associata, nel rispetto delle condizioni individuate dal comma 2, lettere b), c) e d), ed è composta da un numero di componenti non inferiore a quattro e non superiore a sette, compreso il presidente. La composizione della Commissione è variabile e comprende di volta in volta, in qualità di presidente, il sindaco o l'assessore all'urbanistica del Comune interessato alle questioni che sono trattate nella seduta e il comandante del corpo dei vigili del fuoco o suo sostituto del rispettivo comune. Questo comma si applica anche alle aree geografiche individuate dall'articolo 12 bis della legge provinciale n. 3 del 2006, fino al momento della fusione e costituzione di un comune unico"*.

Il comma 2 lett. e) dell'art. 9 specifica che *"L'individuazione dei componenti diversi da quelli previsti dalle lettere a), c) e d) avviene attraverso la pubblicazione di avvisi e la valutazione comparativa delle candidature ammissibili, dando evidenza sul sito del comune delle modalità e dei criteri di selezione adottati, dei relativi fattori di ponderazione e dell'esito finale della valutazione delle candidature ammesse"*.

Conseguentemente, con deliberazione della giunta comunale di Brentonico n. 148 del 14.09.2017 sono stati approvati - in accordo con il Comune di Ronzo-Chienis - i criteri per la selezione dei candidati al ruolo di componente della Commissione edilizia unica.

L'avviso di presentazione delle candidature, approvato con determinazione del Segretario comunale di Brentonico n. 349 del 25.09.2017, è stato pubblicato all'albo pretorio e sul sito web istituzionale di entrambi i Comuni a partire dal 25 settembre 2017 e fino al 6 ottobre 2017.

Con deliberazione n. 50 del 05.09.2017 il Consiglio comunale di Brentonico, Comune di maggiori dimensioni demografiche, ha approvato la modifica all'art. 27 del Regolamento Edilizio Comunale che individua le competenze della Commissione, la sua composizione, la durata e la modalità di funzionamento.

Il citato articolo prevede che siano membri della Commissione Edilizia d'ambito:

- a) il Presidente, con diritto di voto: Sindaco o Assessore competente in materia di urbanistica ed edilizia da lui delegato di ogni Ente interessato;
- b) componenti ordinari con diritto di voto: n. 3 (tre) componenti, di cui almeno due sono tecnici in materia di edilizia e tutela del paesaggio iscritti ai relativi collegi professionali, nominati dalla Giunta comunale di Brentonico, nel rispetto delle condizioni individuate dalla legge provinciale 4 agosto 2015, n. 15 e ss.mm;
- c) componenti con diritto di voto. Il comandante del corpo dei Vigili del Fuoco o suo sostituto del rispettivo Comune.

LA GIUNTA COMUNALE

Sentita la relazione.

Visto il verbale della Conferenza dei Sindaci n. 2/2017 del 31.10.2017 nel quale viene formulata la proposta di nomina della CEC, demandando alla giunta comunale di Brentonico gli atti conseguenti.

Vista la deliberazione della Giunta comunale di Brentonico n. 177 del 02.11.2017, esecutiva ai sensi di legge, con la quale, a seguito della valutazione delle candidature e della proposta di nomina di cui al verbale della Conferenza dei Sindaci n. 2/2017, sono stati nominati quali membri

della Commissione Edilizia Comunale della gestione associata dei Comuni di Brentonico e Ronzo-Chienis i seguenti soggetti esterni:

- Trentini Alessio (architetto)
- Cuoghi Annalisa (geologa)
- Ruggirello Giulio (ingegnere).

Rilevato che nel provvedimento n. 177 del 02.11.2017 viene dato atto che:

- trova applicazione la deliberazione del Consiglio comunale di Brentonico n.52 di data 8 ottobre 2015, con la quale sono stati determinati i gettoni di presenza di partecipazione alle sedute della Commissione edilizia, e precisamente:
 - è fissato un gettone di presenza per la partecipazione alle sedute della Commissione edilizia comunale nella misura del 50 per cento di quello spettante ai consiglieri comunali;
 - è fissato in euro 60,00 il gettone di presenza quando la stessa costituisca attività professionale o prestazione di lavoro autonomo occasionale;
 - per il Presidente trova applicazione quanto disposto dall'articolo 21 del D.P.Reg. 63/2015, e precisamente agli amministratori ai quali è corrisposta l'indennità di carica non è dovuto alcun gettone per la partecipazione alle sedute degli organi collegiali del medesimo ente.

Ricordato che le spese per il funzionamento della Commissione Edilizia unica tra i Comuni di Brentonico e Ronzo-Chienis saranno ripartite in parti uguali, fatta salva la previsione dell'intera spesa in capo all'Ente per il quale la seduta della Commissione edilizia ha trattato in via esclusiva le pratiche di afferenza.

Acquisito il parere favorevole espresso dal Segretario Comunale, in ordine alla regolarità tecnica del presente atto, ai sensi degli artt. 56, comma 1 e 56-ter, comma 1, della L.R. 04.01.1993, n. 1 come da ultimo modificata dalla L.R. 15.12.2015, n. 31, che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.

Vista la L.P. n. 15/2015 e ss.mm. recante "Legge provinciale per il governo del territorio".

Visto il *Testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni* della Regione autonoma Trentino-Alto Adige (DPR. 1 febbraio 2005 n. 3/L - modificato dal DPR. 3 aprile 2013 n. 25), coordinato con le disposizioni introdotte dalla legge regionale 2 maggio 2013 n. 3 e dalla legge regionale 9 dicembre 2014 n. 11, dalla legge regionale 24 aprile 2015 n. 5, dalla legge regionale 15 dicembre 2015 n. 27 e dalla legge regionale 15 dicembre 2015 n. 31.

Con voti favorevoli, espressi nelle forme di legge

DELIBERA

1. Di prendere atto della nomina, da parte del Comune di Brentonico, della Commissione Edilizia d'ambito (C.E.C) della gestione associata dei Comuni di Brentonico e Ronzo-Chienis, giusta deliberazione giuntale n. 177 d.d. 02.11.2017, composta dai seguenti soggetti esterni:
 - Trentini Alessio (architetto)
 - Cuoghi Annalisa (geologa)
 - Ruggirello Giulio (ingegnere);
2. di dare atto che pertanto la Commissione edilizia d'ambito, includendo i membri di "diritto", è così costituita:
 - Presidente: Sindaco o Assessore competente in materia di urbanistica ed edilizia da lui delegato di ogni Ente interessato;
 - Comandante del corpo dei Vigili del Fuoco, o suo sostituto, del rispettivo Comune;
 - arch. Alessio Trentini;

- dott. geol. Cuoghi Annalisa;
 - ing. Ruggirello Giulio;
3. di dare atto, che nel provvedimento di cui al punto 1) viene precisato che:
 - trova applicazione la deliberazione del Consiglio comunale di Brentonico n.52 di data 8 ottobre 2015, con la quale sono stati determinati i gettoni di presenza di partecipazione alle sedute della Commissione edilizia, e precisamente:
 - è fissato un gettone di presenza per la partecipazione alle sedute della Commissione edilizia comunale nella misura del 50 per cento di quello spettante ai consiglieri comunali;
 - è fissato in euro 60,00 il gettone di presenza quando la stessa costituisca attività professionale o prestazione di lavoro autonomo occasionale;
 - per il Presidente trova applicazione quanto disposto dall'articolo 21 del D.P.Reg. 63/2015, e precisamente agli amministratori ai quali è corrisposta l'indennità di carica non è dovuto alcun gettone per la partecipazione alle sedute degli organi collegiali del medesimo ente;
 4. di dare atto che, ai fini del riparto dei costi da sostenere per la Commissione Edilizia d'ambito, l'intesa tra i Sindaci dei Comuni di Brentonico e Ronzo Chienis prevede che entrambi i Comuni sostengano in parti uguali la spesa, fatta salva la previsione dell'intera spesa in capo all'Ente per il quale la seduta della Commissione edilizia ha trattato in via esclusiva le pratiche di afferenza; la liquidazione dei compensi avverrà in ogni caso ad opera del Comune di Brentonico, previa acquisizione del verbale di ogni seduta, che provvederà a chiedere il rimborso al Comune di Ronzo Chienis nei termini di legge;
 5. di dichiarare - con separata votazione e con voti favorevoli unanimi - il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 79, comma 4, del Testo Unico delle Leggi Regionali sull'Ordinamento dei Comuni della Regione Autonoma del Trentino Alto Adige (D.P.Reg. 01 febbraio 2005 n. 3/L);
 6. di comunicare, contestualmente alla pubblicazione all'Albo telematico, copia della presente deliberazione ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 79, comma 2, del Testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni della regione autonoma Trentino – Alto Adige, approvato con D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L;
 7. di dare atto, ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30.11.1992, n. 23 che avverso la presente deliberazione sono ammessi:
 - ❖ opposizione, durante il periodo di pubblicazione, da parte di ogni cittadino, ai sensi dell'art. 79, comma 5, del Testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni della regione autonoma Trentino - Alto Adige, approvato con D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L;
 - ❖ ricorso al Tribunale di Amministrativo Regionale di Trento, entro 60 giorni, ai sensi degli artt. 13 e 29 del D.Lgs. 02.07.2010 n. 104 o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199 da parte di chi abbia un interesse concreto ed attuale.

Allegato alla deliberazione della Giunta comunale n. 126 di data 30.11.2017

COMUNE DI RONZO-CHIENIS

PROVINCIA DI TRENTO

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: Nomina della Commissione edilizia (C.E.C.) della gestione associata tra i Comuni di Brentonico e Ronzo-Chienis, mediante la Comunità della Vallagarina. Presa d'atto.

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ TECNICA

Effettuata regolarmente l'istruttoria relativa alla presente proposta di deliberazione, si esprime, ai sensi degli articoli 56 e 56 ter della L.R. 4 gennaio 1993, n. 1, parere favorevole in ordine ai riflessi della medesima sulla regolarità e correttezza dell'azione amministrativa.

Ronzo Chienis, 30 novembre 2017



Il Segretario comunale
dott.ssa Federica Bortolin

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto

LA SINDACA
Piera Benedetti



IL SEGRETARIO COMUNALE
dott.ssa Bortolin Federica

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

(Art. 79, terzo comma – T.U.LL.RR.OC. della Regione Autonoma TAA approvato con DPRReg 01.02.2005 n. 3/L)

Deliberazione divenuta esecutiva il giorno _____, ai sensi dell'articolo 79, 3° comma, del T.U.LL.RR.O.C., approvato con DPRReg 01.02.2005 n. 3/L.

Addi,

IL SEGRETARIO COMUNALE

IMMEDIATA ESEGUIBILITA'

(Art. 79, quarto comma – T.U.LL.RR.OC. della Regione Autonoma TAA approvato con DPRReg 01.02.2005 n. 3/L)

Deliberazione dichiarata per l'urgenza immediatamente eseguibile, ai sensi art. 79, comma 4, del Testo Unico delle Leggi Regionali sull'Ordinamento dei Comuni della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L e ss.mm.

Addi, 30 novembre 2017



IL SEGRETARIO COMUNALE

dott.ssa Bortolin Federica